

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 10 luglio 2025, n. 591

Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257 - Approvazione dell'allegato tecnico "Disposizioni per l'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti".

Oggetto: Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257 - Approvazione dell'allegato tecnico "*Disposizioni per l'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti*".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale), come da ultimo modificata dalla la legge regionale 12 agosto 2020, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 12 maggio 2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole l'incarico di Direttore della Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i;

VISTO l'atto di organizzazione n. G01438 del 13/02/2024 "*Organizzazione della Direzione Ciclo dei Rifiuti*";

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: "*Legge di stabilità regionale 2025*";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa*";

VISTA la deliberazione 23 gennaio 2025, n. 28 riguardante: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 257 del 24.06.2022, recante "*Approvazione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), con valenza per gli anni dal 2022 al 2028*";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

VISTA la legge n. 205 del 27/12/2017, che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14/11/1995, n.481*";

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*" e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1998, è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14;

VISTO il Decreto Commissariale n. 15 del 11/03/2005 recante "*Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio*";

VISTA la D.G.R. n. 516 del 18/7/2008 di recepimento dei decreti commissariali n. 15 dell'11/03/2005, n. 39 del 30/06/2005, n. 49 del 07/06/2007 e n. 67 del 02/07/2007;

VISTA altresì la D.G.R. n. 760 del 24/10/2008 recante "*Decreto Commissariale n. 15 del 11/03/2005 - Ridefinizione del Benefit Ambientale nei limiti previsti dall'art. 29 comma 2 della L.R. 27/98.*";

VISTA la D.G.R. n. 556 del 25/07/2024, avente ad oggetto: "*Decreto Commissariale n. 15 del 11.03.2005 recante 'Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio.' – Determinazioni in merito alla definizione della tariffa a preventivo per l'annualità 2024 e a consuntivo per gli anni 2022 e 2023.*";

RILEVATO che:

- l'Autorità secondo l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/1995 deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*";
- l'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/2017 "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";
- la predetta disposizione, inoltre, attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi*

del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (lett. f); - "fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento" (lett. g); "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h); "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);

VISTE ALTRESI':

- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante *"Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";*
- la deliberazione dell'Autorità 3 Agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante *"Approvazione del metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* (di seguito: deliberazione 363/2021/RIF/R);

ATTESO che:

- con deliberazione ARERA n. 68/2022/R/RIF sono stati stabiliti i parametri per il riconoscimento dei costi d'uso del capitale;
- con determinazione ARERA 22 aprile 2022, N. 01/DRIF/2022 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
- la Regione Lazio, in attuazione della citata deliberazione 363/2021/R/RIF, con Deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 12.05.2022 ha individuato gli impianti, *"minimi"* e *"intermedi"*;
- la Seconda Sezione del Consiglio di Stato con le sentenze del 6 dicembre 2023, n. 10548 e n. 10550, e con le sentenze del 12 dicembre 2023, n. 10734, e del 14 dicembre 2023, n. 10775, ha respinto gli appelli proposti da ARERA contro le sentenze di primo grado emesse dal Tar Lombardia con le quali erano stati accolti i ricorsi di alcuni operatori avverso la deliberazione 363/2021/R/RIF, ritenendo che le disposizioni concernenti i criteri per l'individuazione degli impianti *"minimi"* non rientrassero nell'alveo del potere regolatorio e, conseguentemente, annullando le previsioni sugli impianti *"minimi"*, precisando anche che *"attraverso l'esercizio di un potere non attribuito dalla legge l'Autorità ha determinato un'inversione procedimentale dell'iter di programmazione. Solo dopo l'adozione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti – con l'individuazione in quella sede dei criteri per la qualificazione degli impianti come minimi – l'ARERA avrebbe potuto, e dovuto, disciplinare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento"*;
- ARERA con deliberazione 23 Gennaio 2024 n. 7/2024/R/RIF, *"Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione ARERA 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative."* ha fissato l'applicazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF, a decorrere dal 2024, ritenendo di confermare i criteri generali per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento introdotti con la deliberazione 363/2021/R/RIF, in quanto le sentenze in oggetto lasciano impregiudicata la possibilità di recuperare, seppure pro futuro, la disciplina degli impianti *"minimi"* in ragione dell'avvenuta riproposizione nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti dei criteri per l'individuazione dei medesimi, e rinviando a *"successive determinazioni del Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali la definizione delle modalità operative per la predisposizione e trasmissione dei dati e degli atti, redatti secondo schemi tipizzati, che costituiscono la predisposizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per gli anni 2024 e 2025 (con particolare riferimento al piano*

economico-finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati). ”;

- con deliberazione ARERA 5 marzo 2024 n. 72/2024/R/RIF, l’Autorità ha confermato i contenuti della Deliberazione 7/2024/R/RIF, per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti;
- con determinazione ARERA 16 aprile 2024 N. 2/DTAC/2024 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif.;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 23/01/2025, la Regione Lazio ha approvato il nuovo documento recante “Individuazione degli Impianti Minimi”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30/05/2025, è stato approvato l’aggiornamento del documento recante “Individuazione degli Impianti Minimi”;

CONSIDERATO che, oltre all’individuazione degli impianti minimi, sia il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti che le Deliberazioni ARERA in materia di MTR-2 prevedono che siano esplicitati anche i flussi di rifiuti trattati;

CONSIDERATO in particolare che:

- l’attuazione della regolazione ARERA e delle previsioni del PNGR in Regione Lazio devono tenere conto della mancata costituzione degli Enti di Governo degli ATO, individuati su base provinciale nel vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.C.R. n. 4 del 05.05.2020;
- come specificato all’art. 198 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, “I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’ente di governo dell’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;
- in assenza degli Enti di Governo d’Ambito, sono quindi i Comuni ad avere competenza per ciò che riguarda gli affidamenti per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti, compresa la frazione contraddistinta dal codice EER 20.03.01, gestita dagli impianti intermedi;
- la Regione Lazio stabilisce i criteri in base ai quali regolare i flussi in uscita dagli impianti intermedi e in entrata agli impianti minimi, al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa in premessa;

CONSIDERATO altresì che

- la regolazione ARERA stabilisce le modalità di calcolo della tariffa al cancello esclusivamente per quanto riguarda i flussi minimi in uscita dagli impianti intermedi;
- l’applicazione della metodologia ARERA potrebbe determinare per uno stesso impianto la possibilità di applicazione di due diverse tariffe (una che segue la regolazione ARERA e una che segue la metodologia di cui al Decreto Commissariale 15/2005);

RITENUTO pertanto di dover definire la nuova Metodologia tariffaria rispetto a quanto precedentemente previsto dal Decreto Commissariale n. 15/2005 e dalle relative Deliberazioni di recepimento n. 516/2008 e n.760/2008, estendendo la metodologia di calcolo delle tariffe stabilite da ARERA a tutti i flussi minimi in uscita da impianti intermedi;

RITENUTO altresì di confermare quanto previsto dalla D.G.R. 760/2008, in materia di Benefit Ambientale;

VISTO il documento recante *“Disposizioni per l’applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti”*, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto dai competenti uffici regionali, al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di regolazione dei flussi di cui al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti e alle Deliberazioni ARERA in materia di MTR-2;

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra indicate, di approvare il documento recante *“Disposizioni per l’applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti”*, che individua i nuovi criteri per la regolazione di tutti i flussi in uscita dagli impianti intermedi;

RITENUTO di stabilire che all’aggiornamento dei flussi, secondo la cadenza temporale prevista dalle Deliberazioni dell’Autorità, in mancanza di modificazioni sostanziali del quadro impiantistico regionale, si procederà mediante determinazione del Direttore della Direzione regionale competente in materia di rifiuti;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama,

- di approvare il documento allegato recante *“Disposizioni per l’applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti”*, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che individua i nuovi criteri per la regolazione di tutti i flussi in uscita dagli impianti intermedi, in attuazione delle disposizioni in materia di regolazione dei flussi di cui al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti e alle Deliberazioni ARERA in materia di MTR-2;
- di stabilire che all’aggiornamento dei flussi, secondo la cadenza temporale prevista dalle Deliberazioni dell’Autorità, in mancanza di modificazioni sostanziali del quadro impiantistico regionale, si procederà mediante determinazione del Direttore della Direzione regionale competente in materia di rifiuti.

La Direzione Regionale competente in materia di Rifiuti provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti in attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso dinanzi agli organi competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

A thick dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A dark blue arrow-shaped graphic points to the right, overlapping the bar and containing the text 'allegato A'.

allegato A

Disposizioni per l'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti

A series of thin, curved lines in black and light blue originate from the bottom left and sweep upwards and to the right, creating an abstract, organic shape.

Regione Lazio
DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI

1	PREMESSA.....	2
2	i criteri per la ripartizione dei flussi.....	6
3	Potenziale STORICO DI TRATTAMENTO	6
4	INDICE DI PROSSIMITA'	7
5	APPLICAZIONE DEI CRITERI PER L'ANNUALITA' 2025 SULLA BASE DEI DATI DEL RAPPORTO RIFIUTI URBANI ISPRA 2024 (DATI 2023)	9
5.1	Impianto minimo n. 1 – termovalorizzatore acea ambiente spa	9
5.2	Impianto minimo n. 2 – DISCARICA ECOLOGIA VITERBO SRL.....	10
6	PERIMETRO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA TARIFFARIO SECONDO LA REGOLAZIONE TARIFFARIA PROTEMPORE VIGENTE	10
7	BENEFIT AMBIENTALE.....	11
8	DISPOSIZIONI PROCEDURALI	11

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FLUSSI MINIMI IN USCITA DAGLI IMPIANTI INTERMEDI

1 PREMESSA

Riferimenti normativi nazionali

Con la Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in seguito ARERA o Autorità) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati.

Con la deliberazione 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 (Delibera 443/2019) l'ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), e con deliberazione 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 (Delibera 363/2021), ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Con la deliberazione 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 (Delibera 389/2023), l'ARERA ha approvato l'Aggiornamento biennale del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) recante le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

Nel corso del 2022-2023 vari pronunciamenti dei Tribunali Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato, Autorità Garante per le Comunicazioni e il Mercato (AGCM) e Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) si sono espressi rispetto all'individuazione degli impianti minimi da parte delle Regioni, rimandando in particolare alla competenza dello Stato la definizione dei criteri per l'individuazione degli impianti minimi.

Più in particolare, nel corso del 2023 il TAR Lombardia, con varie sentenze, ha annullato parte della Deliberazione 363/2021 per ciò che concerne la disciplina per l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o degli impianti "intermedi". Tali provvedimenti sono stati confermati in via definitiva dal Consiglio di Stato con sentenze n. 10548 e 10550 del dicembre 2023.

Il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, di cui al Decreto Ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, ha quindi fissato i criteri per la qualificazione degli impianti come "minimi".

Il PNGR, di fatto, ha sostanzialmente recepito i criteri che ARERA aveva precedentemente fissato con la Deliberazione 363/2021, annullata dal Consiglio di Stato in quanto ARERA aveva *"indirizzato il potere programmatico delle Regioni, avocandosi un potere di direttiva attribuito allo Stato, che il legislatore non ha inteso delegarle"*.

Con la deliberazione 7/2024/R/rif del 23 gennaio 2024 (Delibera 7/2024), successivamente quindi all'approvazione del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, ARERA ha provveduto a ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/rif, aggiornando il Metodo Tariffario MTR-2 in relazione alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti minimi; in ottemperanza alle sentenze amministrative del dicembre 2023.

Pur confermando sostanzialmente l'impostazione già assunta, l'Autorità ha dato espressamente conto della necessità che la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento avvenisse

tramite la modulazione degli strumenti di regolazione, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”, di cui al MTR-2, “*in coerenza con i criteri indicati nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) approvato con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257*”.

Oltre all’individuazione degli impianti, come sopra illustrato, sia il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti che le Deliberazioni ARERA prevedono siano esplicitati anche i flussi trattati.

Cenni sul Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)

Rispetto alle diverse tipologie di gestione dei rifiuti urbani, nonché secondo la connessa ricognizione impiantistica effettuata sulla base dei dati ISPRA, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha introdotto, con l’approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) (di cui alla deliberazione del 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif), una propria distintiva tassonomia degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, assoggettabili alla regolazione dei costi riconosciuti e alla determinazione delle tariffe di conferimento secondo i criteri stabiliti dal MTR-2.

Tale classificazione deriva dagli obiettivi che hanno guidato da subito l’azione di ARERA, con riferimento specifico alle attività di trattamento a valle della filiera di gestione dei rifiuti, riconducibili in particolare a due principali direzioni strategiche:

1. la promozione della capacità del sistema locale;
2. lo sfruttamento ottimale delle potenzialità di valorizzazione economica insite nelle diverse filiere dei rifiuti.

Da un lato, la promozione della capacità del sistema locale (regionale o di macroarea) di gestire integralmente i rifiuti, con una forte attenzione al profilo infrastrutturale del settore, per ricomporre i divari territoriali e le carenze impiantistiche rilevate, favorendo così anche il pieno esplicarsi degli stimoli concorrenziali al raggiungimento dell’efficienza allocativa; dall’altro lato, lo sfruttamento ottimale delle potenzialità di valorizzazione economica insite nelle diverse filiere dei rifiuti, incentivando lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative ed ambientalmente sostenibili, penalizzando oltremodo lo smaltimento in discarica, in coerenza con i target di carattere ambientale dettati dal quadro euro-unitario e nazionale.

In primo luogo, ARERA ha circoscritto il perimetro di azione, focalizzando prioritariamente il proprio intervento agli impianti di trattamento finale dei rifiuti urbani volti all’effettiva chiusura del ciclo mediante operazioni di smaltimento o di recupero.

La ricognizione chiesta da ARERA sugli impianti di trattamento presenti sul territorio regionale, già operativi o di cui si prevede l’entrata in esercizio nel periodo considerato, distinguendoli tra impianti di chiusura del ciclo (impianti di trattamento della frazione organica, inceneritori con e senza recupero di energia, discariche) e impianti intermedi (trattamento meccanico e meccanico-biologico), prevede una attività congruente con le attività necessarie per l’elaborazione dei Piani regionali, in particolare l’analisi dei flussi, a supporto della pianificazione per tracciare i rifiuti e colmare i gap impiantistici, e l’applicazione della metodologia LCA sono azioni altresì funzionali e sinergiche alla ricognizione e alla classificazione degli impianti di trattamento.

Peraltro, l’esito di tale classificazione e, in particolare, le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come “minimi” devono trovare adeguata giustificazione e sviluppo nei pertinenti atti di programmazione regionale.

Tale attività è stata funzionale alla successiva classificazione, limitatamente agli impianti di chiusura del ciclo, in ragione del livello di pressione competitiva, nella misura in cui può contribuire alla promozione dell’efficienza allocativa, dell’attività di programmazione settoriale, nonché del grado di integrazione della filiera, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in “integrati” e “minimi” ai

fini della modulazione degli strumenti di regolazione previsti per l'applicazione dei criteri di accesso stabiliti dal MTR-2 (matrice delle opzioni regolatorie).

Nello specifico, gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" sono stati individuati (in base alle risultanze del monitoraggio svolto dalla Regione in merito all'organizzazione territoriale, all'analisi e all'evoluzione prevista dei flussi, nonché a valutazioni sull'efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione) poiché essi operano, offrendo la propria capacità di trattamento, in un mercato caratterizzato da rigidità strutturali, nella misura di un ampio e stabile eccesso di domanda a fronte di un limitato numero di operatori presenti, avendo eventualmente capacità di trattamento già impegnata da flussi garantiti dagli strumenti di programmazione, o da altri atti amministrativi, o, comunque, essendo individuati come tali in sede di programmazione.

Riferimenti normativi regionali MTR-2

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 31 del 23/01/2025, sono stati individuati gli impianti d'incenerimento e discarica minimi di chiusura del ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati e gli impianti intermedi ad essi afferenti, secondo quanto disposto dalla disciplina vigente e in particolare dal paragrafo 9.6 del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), con riferimento alla gestione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati per il biennio 2024-2025 a scala regionale.

Tale Deliberazione è stata integrata con la DGR n. 402 del 30/05/2025, con la quale l'impianto gestito dalla Società Ambiente Guidonia srl, in conseguenza della sentenza di revocazione del Consiglio di Stato n. 2758/2025, è stato inserito tra gli impianti intermedi che gestiscono rifiuti urbani, i cui flussi in uscita sono da considerarsi flussi in ingresso a impianti minimi.

L'attuazione della regolazione ARERA e delle previsioni del PNGR in Regione Lazio devono tenere conto della non costituzione degli Enti di Governo degli ATO, individuati su base provinciale nel vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.C.R. n. 4 del 05.05.2020, ma abrogati con L.R. n. 19 del 16 novembre 2023.

Come specificato all'art. 198 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, "*I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*".

Tutto ciò premesso, in assenza degli Enti di Governo d'Ambito, sono i Comuni ad avere competenza per ciò che riguarda gli affidamenti per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti, compresa la frazione contraddistinta dal codice EER 20.03.01, gestita dagli impianti intermedi.

La Regione Lazio intende stabilire i criteri in base ai quali regolare i flussi in uscita dagli impianti intermedi e in entrata agli impianti minimi, al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa in premessa.

Le valutazioni sono state condotte sulla base dei dati in possesso degli uffici regionali e di quanto indicato dal vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti, nonché dai dati forniti da Ispra nel Rapporto Rifiuti Urbani 2024.

Normativa regionale antecedente alla regolazione ARERA – Decreto Commissariale n. 15/2005 relative Deliberazioni di recepimento

La regolazione imposta da ARERA si innesta in un sistema regionale previgente, che si fonda sulla tariffa amministrata al cancello dell'impianto, per ciò che riguarda gli impianti intermedi (TMB/TBM/TM) e le discariche, ai sensi del Decreto Commissariale n. 15 del 11.03.2005.

Tale Decreto, recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 516 del 18 luglio 2008, approva infatti la Metodologia per il calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 29 comma 2 della Legge Regionale 9 luglio 1998, stabilendo altresì la quota percentuale della tariffa dovuta dai Comuni utenti ai soggetto gestori degli impianti, a favore dei Comuni sede degli impianti stessi.

Il Metodo prevede il seguente iter istruttorio:

1. Istanza di tariffa/revisione tariffaria da parte del Soggetto Gestore;
2. Individuazione di una Società di revisione legale da parte della Regione Lazio, ma a carico del soggetto gestore;
3. Attestazione della congruità dei costi dichiarati da parte della Società di revisione individuata e trasmissione alla Regione Lazio della relativa relazione;
4. Istruttoria regionale;
5. Determinazione della tariffa.

Per gli impianti sottoposti a tariffa amministrata, la Regione Lazio ha stabilito negli anni una unica tariffa al cancello, per il rifiuto EER 20.03.01, senza distinguere tra quelli che oggi sono considerati flussi minimi (cioè i flussi in uscita dagli intermedi che trovano spazio in impianti minimi regionali) e flussi diretti in impianti al di fuori del territorio regionale.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 760 del 24.10.2008 recante "Decreto Commissariale n. 15 del 11/03/2005 - Ridefinizione del Benefit Ambientale nei limiti previsti dall'art. 29 comma 2 della L.R. 27/98." sono state fissate le spettanze dei benefit ambientali, tuttora vigenti, nelle misure di seguito riportate:

Tipologia impianto	Percentuale sulla tariffa	Soggetto creditore	Comune debitore	Fatturazione
Trasferenza	2%	Comune sede di impianto	Comune conferente	A cura dell'impianto
Preselezione	4%	Comune sede di impianto	Comune conferente	A cura dell'impianto
Discarica	5%	Comune sede di impianto	Comune conferente	A cura dell'impianto
Termovalorizzazione	4%	Comune sede di impianto	Comune conferente	A cura dell'impianto

La Regione Lazio intende definire il perimetro di applicazione della nuova tariffa calcolata con il metodo tariffario protempore vigente, nonché le modalità di applicazione del benefit ambientale di cui alla DGR n. 760/2008.

2 I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI FLUSSI


I flussi sono stati ripartiti sulla base di due criteri:

- Potenziale storico di trattamento: Il dato storico della quantità di rifiuto potenzialmente conferibile a incenerimento e/o discarica nell'ultima annualità disponibile, dagli impianti intermedi verso gli impianti minimi;
- Indice di prossimità: Percentuale di parametrizzazione dei flussi sulla base della distanza degli impianti intermedi dagli impianti minimi.

3 POTENZIALE STORICO DI TRATTAMENTO

Il calcolo del Potenziale di trattamento è basato sui dati forniti da ARPA e validati da ISPRA nell'ultimo Rapporto Rifiuti Urbani disponibile, sia per il rifiuto avviato a trattamento con finalità di recupero energetico, sia per il rifiuto avviato a smaltimento finale in discarica.

Ciascun impianto intermedio, per come definito dalla Regione Lazio nelle Deliberazioni sull'individuazione degli impianti minimi, di Trattamento Meccanico (TM), Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e Trattamento Biologico Meccanico (TBM) produce in uscita dei flussi di rifiuti destinati a uno o a entrambi gli impianti minimi, secondo uno schema di processo schematizzato nella seguente immagine:



Didascalia

EER 19.12.10 – Rifiuti combustibili (CSS)

EER 19.12.12 - Frazioni residue (sovrvallo/sottovaglio/scarti)

EER 19.05.01 - Frazione organica non compostata

Il dato storico dei flussi in uscita, in termini di produzione degli impianti intermedi, riferito a quanto riportato nel Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA più recente al momento della definizione dei flussi, viene poi sottoposto alla parametrizzazione secondo l'indice di prossimità, come rappresentato nel seguente paragrafo.


4 INDICE DI PROSSIMITA'

Ai fini della definizione e applicazione dell'indice di prossimità, il territorio della Regione Lazio è stato suddiviso in base aree omogenee, in relazione alla distanza dagli impianti minimi al momento operativi:

1. Termovalorizzatore di San Vittore – Acea Ambiente spa
2. Discarica di Viterbo – Ecologia Viterbo srl

Ad ogni area omogenea è stato attribuito un indice di prossimità che, moltiplicato per il dato storico dei flussi in uscita, in termini di rifiuto prodotto dagli impianti intermedi, riferito a quanto riportato nel Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA più recente al momento della definizione dei flussi, fornisce la quota parte di flusso in ingresso da ciascun impianto intermedio ai due impianti minimi.


Impianto Minimo n. 1 – Termovalorizzatore di San Vittore – Acea Ambiente Spa



A ciascuna zona omogenea è stato attribuito un indice di prossimità che, come riportato nella seguente tabella, dovrà essere attribuito agli impianti intermedi ricadenti nella specifica zona. Tale indice decresce in funzione della distanza dell'area omogenea dall'impianto di Termovalorizzazione.

Zona omogenea	Indice
Zona 1	0,9
Zona 2	0,75
Zona 3	0,7
Zona 4	0,6

Impianto Minimo n. 2 – Discarica di Viterbo – Ecologia Viterbo srl



A ciascuna zona omogenea è stato attribuito un indice di prossimità che, come riportato nella seguente tabella, dovrà essere attribuito agli impianti intermedi ricadenti nella specifica zona. Tale indice decresce in funzione della distanza dell'area omogenea dall'impianto di Discarica.

Zona omogenea	Indice
Zona 1	1
Zona 2	0,47
Zona 3	0,40
Zona 4	0,35

5 APPLICAZIONE DEI CRITERI PER L'ANNUALITA' 2025 SULLA BASE DEI DATI DEL RAPPORTO RIFIUTI URBANI ISPRA 2024 (DATI 2023)

5.1 IMPIANTO MINIMO N. 1 – TERMOVALORIZZATORE ACEA AMBIENTE SPA

Il tetto massimo del flusso da ripartire tra gli impianti intermedi, in termini di possibilità di conferimento di codice EER 19.12.10, è fissato precauzionalmente al 90% della capacità operativa. Infatti, la presente regolazione, intervenendo nel corso del 2025, intende lasciare dei margini di autonomia agli impianti minimi, al fine di non creare eccessivi squilibri al sistema dei rifiuti del Lazio.

Provincia	Comune	Ragione sociale	Indice di prossimità	Produzione storica CSS 2023/stimata (ton/anno) ammissibile a San Vittore	ACEA AMBIENTE SRL di San Vittore Del Lazio (FR)		
					Produzione 2023 destinata a S. Vittore 2023 (ton/anno)	FLUSSO REGOLATO 2025 (ton/anno)	
LT	Castelforte	CENTRO SERVIZI AMBIENTALI SRL	0,9	32.074	23.930	28.867	
FR	Colfelice	Società Ambiente Frosinone SpA	0,9	38.389	32.980	34.550	
LT	Cisterna di Latina	REFECTA SRL	0,75	12.297	6.433	9.223	
LT	Aprilia	RIDA AMBIENTE SRL	0,75	67.519	47.882	50.639	
RM	Pomezia	ECOSYSTEM S.P.A.	0,75	57.380	32.082	43.035	
RM	Roma	AMA S.p.A.	0,75	14.801	13.574	11.101	
RM	Roma	Porcarelli Gino & Co Srl	0,75	53.141	44.259	39.856	
RM	Guidonia MONTECELIO	AMBIENTE GUIDONIA S.r.l.	0,75	45.000	0	33.750	
RM	Roma	E.GIOVI SRL	0,7	38.380	28.575	0	
VT	Viterbo	ECOLOGIA VITERBO SRL	0,6	43.252	39.407	25.951	
TOTALE REGOLATO							276.972
A DISPOSIZIONE DA DEFINIRE							8.028
TOTALE							285.000

5.2 IMPIANTO MINIMO N. 2 – DISCARICA ECOLOGIA VITERBO SRL

Il tetto massimo del flusso da ripartire tra gli impianti intermedi, in termini di possibilità di FRAZIONI RESIDUE, è fissato precauzionalmente al 90% della capacità operativa, data dalla somma tra l'autorizzato per l'invaso VT4 e il residuo dell'invaso VT3. Infatti, la presente regolazione, intervenendo nel corso del 2025, intende lasciare dei margini di autonomia agli impianti minimi, al fine di non creare eccessivi squilibri al precario sistema dei rifiuti del Lazio.

Provincia	Comune	Ragione sociale	Indice di prossimità	Produzione 2023 destinata a discarica (ton/anno)	ECOLOGIA VITERBO SRL Viterbo (VT)	
					Produzione 2023 destinata a Ecologia Viterbo (ton/anno)	FLUSSO REGOLATO 2025 (ton/anno)
VT	Viterbo	ECOLOGIA VITERBO SRL	1	92.223	92.223	92.223
RM	Guidonia MONTECELIO	AMBIENTE GUIDONIA S.r.l.	0,47	22.673	2.859	10.656
RM	Roma	E.GIOVI SRL	0,47	31.568	0	14.837
RM	Roma	AMA S.p.A.	0,47	14.183	0	6.666
RM	Roma	Porcarelli Gino & Co Srl	0,47	13.065	1.766	6.141
RM	Pomezia	ECOSYSTEM S.P.A.	0,47	6.825	3.770	3.208
LT	Aprilia	RIDA AMBIENTE SRL	0,47	45.497	12.902	21.384
LT	Cisterna di Latina	REFECTA SRL	0,4	0	0	0
FR	Colfelice	Società Ambiente Frosinone SpA	0,4	8.965	7.291	3.586
LT	Castelforte	CENTRO SERVIZI AMBIENTALI SRL	0,35	5.580	5.580	1.953
TOTALE REGOLATO						160.653
A DISPOSIZIONE DA DEFINIRE						1.347
TOTALE						162.000

6 PERIMETRO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA TARIFFARIO SECONDO LA REGOLAZIONE TARIFFARIA PROTEMPORE VIGENTE

In considerazione dell'attuale struttura del sistema ciclo dei rifiuti regionale e della scarsità di spazi per la collocazione dei materiali in uscita presso impianti considerati minimi, ovvero che ricevono flussi in uscita da impianti intermedi e che si trovano sul territorio regionale, la Regione Lazio intende fornire indicazioni sulle modalità di calcolo della tariffa a partire dalla applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti secondo quanto stabilito dall'Autorità di regolazione.

ARERA prevederebbe infatti l'applicazione del Metodo ai soli flussi minimi, comportando quindi la possibilità di applicare la tariffa definita con tale metodo solo su una porzione del rifiuto EER 20.03.01 in entrata.

Regione Lazio, avendo sempre regolato la tariffa di accesso a questa tipologia di impianti integralmente rispetto al rifiuto in ingresso EER 20.03.01, intende estendere la regolazione tariffaria

protempore vigente di cui alle disposizioni ARERA, superando pertanto l'applicazione del Decreto Commissariale n. 15/2005 e le relative Deliberazioni di Giunta Regionale di recepimento (DGR n. 516/2008 e DGR 760/2008).

7 BENEFIT AMBIENTALE

L'art. 29 comma 2 della L.R. 27/98 prevede che la quota percentuale della tariffa, dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica, deve essere compreso tra il dieci ed il venti per cento della tariffa.

L'ammontare del benefit ambientale dovuto, nella misura massima complessiva del 15%, viene regolato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Tipologia impianto	Percentuale sulla tariffa	Soggetto creditore	Comune debitore	Fatturazione
Trasferenza	2%	Comune sede di impianto	Comune conferente	A cura dell'impianto
Preselezione	4%	Comune sede di impianto	Comune conferente	A cura dell'impianto
Discarica	5%	Comune sede di impianto	Comune conferente	A cura dell'impianto
Termovalorizzazione	4%	Comune sede di impianto	Comune conferente	A cura dell'impianto

8 DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Il paragrafo 5 del presente documento non è altro che l'applicazione dei criteri di regolazione dei flussi, per l'annualità 2025, sulla base dei dati del Rapporto Rifiuti Urbani Ispra 2024 (dati 2023).

L'aggiornamento dei flussi, secondo la cadenza temporale prevista dalle Deliberazioni dell'Autorità vigenti, in mancanza di modificazioni sostanziali del quadro impiantistico regionale, avverrà mediante determinazione del Direttore della Direzione regionale competente.